


Avviso ai litiganti

## La violazione presume la colpa, ma non è impossibile scagionarsi

19 Agosto 2022

La non consapevolezza del comportamento sanzionabile ai fini tributari deve essere dimostrata dal trasgressore



**SINTESI:** In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. Questo può consistere anche nella inosservanza di norme tributarie ed è sufficiente, quindi, la coscienza e la volontà, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa (cfr, *ex multis*, Cass. n. 2139 del 2020).

Sentenza n. 22679 del 20 luglio 2022 (udienza 23 marzo 2022)

Cassazione civile, sezione V – Pres. Virgilio Biagio – Est. La Rocca Giovanni

Sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie – Art. 5 del DLgs n. 472 del 1997 – È sufficiente la coscienza e la volontà del comportamento – Non occorre la concreta dimostrazione del dolo o della colpa – La norma pone una presunzione di colpa dell'atto vietato a carico di chi lo ha commesso – Spetta al contribuente l'onere di provare di aver agito senza colpa

scagionarsi